

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2019, n. 201  
**Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta. Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Manfredonia (FG) in Località Sant'Oronzo – Bonifica di Siponto.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – *"Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale."* ha previsto la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con n. 10 posti letto e con copertura assistenziale per 24h giornaliera che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 1, lettera c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture"*

- sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;*
- all’art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*
  - all’art. 24, commi 2 e 3, che:
    2. *Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.*
    3. *Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;*
  - all’art. 29, comma 9 che *“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/06/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha rilasciato parere favorevole, tra l’altro, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Manfredonia (FG) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto.

Successivamente, a seguito di istanza del Consorzio Metropolis e di conseguente richiesta di (conferma) di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Manfredonia, con Determinazione Dirigenziale n. 128 del 06/06/2016 la Sezione PAOSA ha confermato il parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. 143/2015, con variazione dell’ubicazione della struttura, da realizzare in Manfredonia, Località Sant’Oronzo – Contrada Bonifica Siponto.

Con Deliberazione n. 59 del 31/01/2017 pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto *“Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”*, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, *“che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrano nel blocco degli accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale*

di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita istanza.”.

Con nota prot. n. 2369 del 17/10/2018 consegnata *brevi manu* in data 18/10/2018, ad oggetto “Istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per autori di reato denominata “Chirone”, sita a Manfredonia, Località Sant’Oronzo, ai sensi dell’art. 24 comma 2 della legge regionale n. 9-2017.”, acquisita agli atti della scrivente con prot. n. A00\_183/14128 del 19/10/2018, il legale rappresentante del Consorzio di Coop. Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA) ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, allegandovi:

“

1. L’autorizzazione comunale alla realizzazione DD 1590 del 5.12.2017,
2. Titolo edilizio attestante l’agibilità: certificato di agibilità prot. n. 1566/11 e prot. n. 29917/11 e successivo permesso di costruire prot. n. 30220,
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il possesso dei titoli di studio del responsabile sanitario (...) e l’insussistenza di incompatibilità all’esercizio della libera professione;
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
5. Relazione indicante l’adozione di un programma interno di verifica e promozione della qualità dell’assistenza,

Relazione del tecnico abilitato sulla sussistenza dei requisiti strutturali e tecnologici generali (rif. Punto A.02 Regol. Regionale 3-2005)”.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00\_183/16531 del 12/12/2018, trasmessa per conoscenza anche al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM ASL FG, al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG) ed al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l., questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, commi 3 e 5, 24, co. 3 e 29, co. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) con n. 10 posti letto denominata “Chirone”, ubicata nel Comune di Manfredonia in Località Sant’Oronzo, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi di esercizio ed ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i., dal R.R. n. 18/2014 e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità” (art. 1 del R.R. 18/2014).

Con nota prot. n. 164512/UOR 09 – Direz. del 21/06/2019 trasmessa con Racc. A/R del 28/06/2019, ad oggetto “Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA). Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) con 10 posti letto e denominata “CHIRONE”, ubicata nel Comune di Manfredonia in località Sant’Oronzo. Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di esercizio e di accreditamento. Comunicazione.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Direttore del SISP Area Nord della ASL BA hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:

“Nel dare seguito alla Vs. nota n. A00\_183/165/31 del 12.12.2018, a firma del Dirigente di codesto Servizio Accreditamenti, si rappresenta di aver concluso le verifiche del caso.

Pertanto, visto l’esito dei sopralluoghi eseguiti in data 05.02.2019, 18.04.2019 e 17.05.2019 ed esaminati gli atti acquisiti, si esprime giudizio favorevole in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità, con capacità ricettiva di n. 10 (dieci) posti letto, ai sensi della Legge Regionale n. 09/2017 e s.m.i., nonché dei R.R. n. 3/2005 e n. R.R. 18/2014, denominata “CHIRONE”, con sede nel Comune di Manfredonia, in località Sant’Oronzo.

Si precisa, altresì, che l'incarico di responsabile della struttura sarà affidato alla dr.ssa PALAZZO ANNA MARIA (...), laureata in Educazione Professionale.

Si allegano:

- Copia verbali di Ispezione del 05.02.2019, 18.04.2019 e 17.05.2019;
- Elenco Personale;
- Planimetria piano seminterrato, terra, primo e secondo.”.

Con PEC del 02/08/2019 il Consorzio di Coop. Sociali a r.l. Metropolis ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. n. 2358.2019 del 01.08.2019, ad oggetto “istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa assistenziale Psichiatrica per autori di reato denominata “Chirone”, sita in Manfredonia Località Sant'Oronzo, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge regionale n. 9 – 2017; precisazioni.”, con cui il legale rappresentante del Consorzio ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

“Facendo seguito a nostra richiesta prot. n. 2369.2018 con la quale codesto Consorzio richiede autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale della CRAP in oggetto, istituita dall'art. 1 RR 1/-2014. Denominata “Chirone”, autorizzata alla realizzazione dal Comune di Manfredonia con determinazione dirigenziale comunale n. 1590 del 05.12.2017.

Al fine di meglio definire la figura del Direttore Sanitario, siamo a specificare che, come indicato nell'organigramma già fornito durante le verifiche del SISP dell'ASL Ba, lo stesso è stato identificato nella persona del Dott. COSTANTINO GIANFRANCO in possesso dei titoli previsti dal regolamento e del quale si allega copia dei titoli di studio e della documentazione controfirmata dal professionista designato.”,

allegandovi:

- copia dell'organigramma della struttura, ove, tra l'altro, le mansioni di “Responsabile di Struttura” risultano essere svolte dalla dr.ssa Palazzo Anna Maria, laureata in Psicologia e con qualifica di educatrice professionale;
- copia dell'atto di nomina del Responsabile Sanitario nella persona del Dott. Costantino Gianfranco, e della accettazione della nomina da parte del medesimo Dott. Costantino;
- copia dell'attestazione dell'Università degli Studi di Siena relativa al possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Dott. Costantino Gianfranco, relativa al possesso della Laurea in Medicina e chirurgia ed alla insussistenza di situazioni di incompatibilità;
- copia della “PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE” per la struttura ubicata in Foggia denominata “Penelope”, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio Metropolis e dal Dott. Costantino.

Posto tutto quanto sopra riportato;

rilevato preliminarmente:

- che ai sensi dell'art. 13 *Responsabile sanitario – Compiti*, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “*Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.*”, per cui non possono essere affidate funzioni di “Responsabile di Struttura” a figure professionali diverse da quella del Responsabile Sanitario della medesima struttura;
- che la Sez. A.01.03 *Gestione Risorse Umane - Fabbisogno* del R.R. n. 3/2010 prevede, ai fini dell'accREDITamento, che il fabbisogno di personale dev'essere garantito, tra l'altro, “*in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale)*”;

- che, con nota prot. AOO/151/853 del 21/01/2013, il Servizio PAOS – Ufficio 3 ha ulteriormente chiarito che per personale, ai fini dell'accREDITamento, s'intende:
  - “
  - *personale dipendente a tempo indeterminato;*
  - *personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;*
  - *collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con contratto di durata almeno annuale. (...);*
- che, pertanto, le funzioni di Responsabile Sanitario di una struttura di riabilitazione psichiatrica possono essere svolte da un medico specializzato in psichiatria o in disciplina equipollente con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con durata almeno annuale o indeterminato o di collaborazione professionale dal quale risulti il debito orario e con durata almeno annuale, in ogni caso con specifico riferimento alla struttura presso la quale detto debito orario è garantito;
- che agli atti non risulta un contratto di collaborazione professionale tra il Consorzio Metropolis ed il Dott. Costantino Gianfranco, con specificazione del debito orario e di durata almeno annuale, bensì solo una “PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE”, relativa peraltro ad altra struttura;

atteso altresì che anche con e-mail del 02.08.2019 il Consorzio Metropolis ha trasmesso la sopra riportata nota prot. n. 2358.2019 del 01.08.2019 e copia dei medesimi allegati trasmessi con Pec in pari data, aggiungendovi peraltro copia dell'attestazione dell'Università degli Studi di Siena relativa al possesso, da parte del Dott. Costantino Gianfranco, della specializzazione in Neurologia;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 *Responsabile sanitario – Requisiti*, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche (oltre che da un medico in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, n.d.r.) da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore.”;*
- con riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, il responsabile sanitario deve pertanto essere in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica ovvero della specializzazione in Psichiatria o disciplina equipollente;
- il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i. rubricato *“Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.”*, individua, alla *“Tabella B”*, raggruppate per area specialistica, le relative Discipline e le corrispondenti Scuole equipollenti;
- in base alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i., la Neurologia non risulta tra le discipline equipollenti alla Psichiatria;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata *“CHIRONE”*, ubicata nel Comune di Manfredonia (FG) in Località Sant'Oronzo – Bonifica di Siponto, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Gianfranco Costantino, nato il (*omissis*), medico specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante del Consorzio Metropolis dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente

Sezione, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, il nominativo e la relativa documentazione, e con la precisazione che:

- il legale rappresentante del Consorzio Metropolis dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 s.m.i. ed al R.R. n. 18/2014;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio Metropolis, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio e l'accredimento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata "CHIRONE", ubicata nel Comune di Manfredonia (FG) in Località Sant'Oronzo – Bonifica di Siponto, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Gianfranco Costantino, nato il (omissis), medico specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante del Consorzio Metropolis dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, il nominativo e la relativa documentazione, e con la precisazione che:
  - il legale rappresentante del Consorzio Metropolis dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
  - l'autorizzazione all'esercizio e l'accredimento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
  - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione*

*all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";*

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 s.m.i. ed al R.R. n. 18/2014;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";*
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio Metropolis, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l." con sede legale in Molfetta (BA), Viale Pio XI n. 48/41-42;
    - al Direttore Generale dell'ASLFG;
    - al Direttore del DSM ASL FG;
    - al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)